

## TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

## SEZIONE IV CIVILE

Oggi 9.1.2024 sono comparsi l'avv. Matteo Marini per la ricorrente.

E' presente

i quale liquidatrice.

E' presente il dott. Matteo Mozzoni per la pratica legale.

L'avv. Marini insiste nella domanda.

La dott.ssa si riporta alla relazione depositata.

Il giudice si riserva.

Il giudice dott.



# TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione IV Civile

### DECRETO

### EX ART. 14 TERDECIES L. N. 3/2012

Il Giudice,

letto il ricorso ex art. 14 terdevies della L. n. 3/2012 depositato in data 26.9.2023 da

per mezzo del quale è stato chiesto che i crediti non integralmente soddisfatti in seno alla procedura di

liquidazione del patrimonio n. siano dichiarati inesigibili nei suoi confronti;

visto il proprio decreto depositato in data 4.10.2023;

rilevato che il Liquidatore ha documentato di aver comunicato ai creditori concorrenti non integralmente soddisfatti il ricorso ed il decreto succitati;

visti gli atti della procedura di liquidazione del patrimonio n. il cui fascicolo è stato acquisito ex officio;

letta la relazione del Liquidatore del 5.12.2023;

preso atto dei certificati dei carichi pendenti e del Casellario Giudiziale intestati al ricorrente e acquisiti ex officio;

ritenuta la tempestività del ricorso, posto che la procedura di liquidazione del patrimonio n. è stata dichiarata chiusa con decreto depositato in data 11.4.2023 ;

ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14 terdecies, comma I, della L. n. 3/2012 posto che, come emerge dagli atti e dai documenti complessivamente acquisiti, risulta che:

- il debitore ha cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni (cfr. in particolare quanto evidenziato dal Liquidatore nella propria relazione);
- il debitore non ha in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura (cfr. in particolare quanto evidenziato dal Liquidatore nella propria relazione);

Pagina 1

- il debitore non ha beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;
- il debitore non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati previsti dall'art. 16 della L. n. 3/2012 (cfr. certificati penali acquisiti);
- il debitore ha svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14 undecies della L. n. 3/2012, un'attività
  lavorativa ed ha regolarmente versato alla procedura la quota di stipendio stabilita;
- sono stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriori al decreto di apertura della liquidazione, come indicato dal Liquidatore per mezzo della propria relazione ove si indica che con il riparto è stato possibile soddisfare parzialmente i creditori chirografari;

ritenuta l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 14 *terdecies*, comma II, della L. n. 3/2012 posto che, come emerge dagli atti e dai documenti complessivamente acquisiti, risulta che:

- il sovraindebitamento del debitore non è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sua capacità patrimoniali;
- il debitore nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa non ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri (cfr. in particolare la relazione del Liquidatore oltreché la relazione particolareggiata ex art. 14 ter, c. III, della L. n. 3/2012);

rilevato che i creditori concorsuali non integralmente soddisfatti non hanno svolto opposizioni o contestazioni alle richiesta del debitore;

preso atto del finale parere favorevole del Liquidatore;

ritenuto dunque che, alla luce di tutto quanto osservato, il ricorso proposto da fondato e merita accoglimento;

#### p.q.m.

Il Tribunale, visto l'art. 14 terdecies della L. n. 3/2012, così provvede:

- integralmente nell'ambito della procedura di liquidazione del patrimonio n.
- nulla sulle spese.

Si comunichi.

Così deciso in Brescia il 9.1.2024

Pagina 2

è

